



TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI

VERBALE D'UDIENZA

CON SENTENZA CONTESTUALE *EX ART. 281 SEXIES C.P.C.*

Il giorno 5 maggio 2026 alle ore 11:10 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie è stata chiamata la causa iscritta al numero **47944** del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno **2024**.

Per la parte opposta è presente l'Avv. Enrico Zaccaretti il quale chiede la decisione.

Nessuno è comparso per la parte opponente.

Il Giudice

dato atto, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per deliberare. Alle ore 18:00, all'esito della camera di consiglio, riaperto il presente processo verbale, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. della quale viene data lettura, in assenza delle parti nelle more allontanatisi.

Il Giudice

Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

IV SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Gerarda Bisceglie, in funzione di giudice monocratico, letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. **47944** del ruolo generale degli affari contenziosi **dell'anno 2024** avente ad oggetto: opposizione a precetto riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c. e vertente

TRA

Parte_1 – C.F.: *C.F._1* – nata a Torino (TO) il 28.11.1973 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Claroni, con studio in Roma (RM), alla Viale Tito Labieno n. 36, giusta procura allegata comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 29.10.2025;

- attrice opponente -

E

Controparte_1 – C.F.: *P.IVA_1* sito in Roma (RM) alla Via Giovanni Mayer 40-60, in persona dell'amministratore *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Zaccaretti e Paolo Di Lorenzo del Casale ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma (RM) alla Via Augusto Riboty n. 22, giusta procura alle liti in atti;

- convenuto opposto -

CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 06.11.2024, a mezzo posta elettronica certificata, *Parte_1* ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 24.10.2024 ad istanza del *Controparte_1* A B C D per il pagamento dell'importo complessivo di Euro 1.221,87 in virtù del decreto ingiuntivo n. 17496/2024, R.G. n. 29447/2024, provvisoriamente esecutivo emesso dal Giudice di Pace di Roma in data 29.08.2024 e notificato in data 16.09.2024.

A sostegno dell'opposizione ha dedotto nell'atto introduttivo i seguenti motivi che si richiamano sinteticamente: 1) mancata notifica del titolo esecutivo; 2) nullità della notifica dell'atto di precetto «*in quanto l'indirizzo di posta elettronica associato alla ditta individuale Controparte_2 [...] " (...) e dunque non personalmente come richiesto dall'art. 479 cpc.*».

Ha concluso, pertanto, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo come segue:

«ancora in via preliminare, autorizzare l'opponente ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa, e quindi ad integrare il contraddittorio, il Sig. Controparte_3, nato a Roma il 18.07.1967 (CF. C.F._2 ed ivi residente alla Via Nadir Quinto n. 32b, e di conseguenza chiede che il Giudicante Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio; -in via principale, accertare e dichiarare la mancata/invalida notifica del titolo esecutivo e per l'effetto la nullità dell'atto di precetto, -ancora in via principale, accertare e dichiarare l'invalidità/nullità della notifica dell'atto di precetto e per l'effetto dichiarare l'invalidità/nullità dello stesso. Con riserva di ogni ulteriore deduzione, anche istruttoria e documentale, ex art. 183 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, oltre il rimborso delle spese generali ex art. 14 D.M. n. 127 del 2004.».

Il convenuto opposto *Controparte_1* regolarmente costituitosi in giudizio, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «*Voglia l'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis: -in via preliminare – rigettare la richiesta di sospensiva dell'efficacia del titolo esecutivo perché sprovvisa sia del fumus che del periculum; - sempre in via preliminare – rigettare e non autorizzare la chiamata in causa di terzo per le motivazioni riportate in narrativa. Nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in*

fatto ed in diritto. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi giudiziali, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 33/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.».

All'udienza di prima comparizione dell'08.04.2025 parte opponente ha rinunciato all'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con chiusura del relativo subprocedimento ed il giudizio è stato rinviato per il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c. con comparizione personale delle parti all'udienza del 07.10.2025.

Alla data suddetta l'amministratore del *Controparte_1* non è comparso senza giustificato motivo e, in difetto di bonario componimento della lite - su istanza di entrambe le parti - è stata formulata la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.: *«definizione del giudizio con pagamento da parte opponente in favore della parte opposta costituita entro la data del 31.12.2025 dell'importo di Euro 1.221,87 (omnicomprensivo di capitale ed interessi) in ragione del titolo esecutivo azionato nell'atto di precetto opposto; spese di lite compensate».*

Il giudizio è stato così rinviato per le relative determinazioni delle parti all'udienza del 02.12.2025 in occasione della quale le parti hanno chiesto – congiuntamente - rinvio per i medesimi incombenti.

L'udienza successiva del 16.12.2025 è stata poi rinviata per mancata comparizione delle parti alla data del 24.03.2026 laddove parte opponente ha dichiarato di aver accettato la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e addirittura di averla riformulata in Euro 1.400,00 la quale, per contro, non è stata accettata da parte opposta. Il giudizio è stato così rinviato per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza. Ciò premesso, occorre evidenziare che, attesa la natura delle doglianze prospettate, si è in presenza di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, I comma c.p.c. [motivi sub 1) e 2)] tempestivamente proposta. Tuttavia, nessuna delle doglianze in esame è meritevole di accoglimento e l'opposizione pertanto deve essere rigettata.

Quanto al motivo di opposizione *sub 1)* si evidenzia che parte opposta ha documentato di aver validamente notificato il titolo esecutivo in data 16.09.2024.

Quanto alla doglianza formulata con il motivo *sub 2)* si rileva che l'art. 3 *bis* della legge n. 53/1994 stabilisce che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata è valida se effettuata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi, senza la necessità di ulteriori verifiche da parte del notificante. Inoltre, l'art. 16 *ter* del D.L.

n. 179/2012 introduce il concetto di domicilio digitale, imponendo che tutte le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile siano eseguite presso un indirizzo pec tratto da registri ufficiali.

Si richiama sul punto il principio confermato di recente dalla Corte di legittimità per il quale *«In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto»* (cfr. Cass. ord. n. 1615/2025 del 22.01.2025).

Sulla base di detto principio deve ritenersi che l'atto di precetto in esame sia stato notificato correttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata attinto dall'apposito elenco, attivato dalla destinataria con riferimento alla propria attività professionale, ma utilizzabile, a norma dell'art. 3 bis. primo comma, legge n. 53/94, anche per la notificazione di atti ad essa estranei.

Di qui il rigetto della spiegata opposizione, con conseguente condanna dell'opponente, in ossequio al principio della soccombenza, al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite, da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo, sulla base dei vigenti parametri forensi, tenuto conto della scarsa complessità della causa, dell'attività svolta e della condotta processuale della parte opposta, esposta in narrativa, ostativa alla definizione del processo in tempi ragionevoli.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita così dispone:

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) condanna la parte opponente *Parte_1* al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida per compensi in Euro 1.000,00, oltre al rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Roma, all'udienza del 5 maggio 2026

Il G.U.

Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie